

SCHEMA *di*
STATUTO *del* POPOLO





Schema di Statuto del popolo

Art. 1 **Il popolo**

Art. 2 **Sovranità del popolo**

Art. 3 **Doveri del cittadino**

Art. 4 **Diritti del cittadino**

Art. 5 **Statuto del popolo**

Art. 6 **Assemblea Nazionale del popolo**

Art. 7 **Consiglio Nazionale del popolo**

Art. 8 **Giunta Nazionale del popolo**

Art. 9 **Composizione dell'Assemblea Nazionale del popolo,
del Consiglio Nazionale del popolo e della Giunta Nazionale del
Popolo**

Art. 10 **Disposizione transitoria**



Art. 1

Il popolo

Il popolo è la comunità dei cittadini.

La legge disciplina l'acquisto e la perdita della cittadinanza.

A ciascun cittadino deve essere concretamente e senza indugio assicurato l'adempimento d'ogni dovere e l'esercizio d'ogni diritto previsti dalla Costituzione e dalle leggi.

Art. 2

Sovranità del popolo

La sovranità appartiene al popolo.

Il popolo esercita la sovranità nelle forme e nei limiti della Costituzione.



Art. 3

Doveri del cittadino

Il cittadino ha il dovere

- di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo;
- di solidarietà politica, economica e sociale;
- di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società;
- per le riunioni in luogo pubblico, di dare preavviso all'autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica;
- di non associarsi in associazioni segrete o in quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare;
- ove genitore, di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio;
- dell'esercizio del voto quale dovere civico;
- della difesa della Patria quale sacro dovere;
- del servizio militare nei limiti e modi stabiliti dalla legge;
- di concorrere alle spese pubbliche in ragione della sua capacità contributiva;
- di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi;
- di adempiere a funzioni pubbliche, se gli sono affidate, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge;
- se membro del Parlamento, di esercitare le sue funzioni senza vincolo di mandato;
- se pubblico impiegato, di essere al servizio esclusivo della Nazione;
- se membro del Parlamento, di non poter conseguire promozioni se non per anzianità.




Art. 4


Diritti del cittadino

Il cittadino ha il diritto:


- di pari dignità sociale;
- di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
- al pieno sviluppo della persona umana;
- all'effettiva partecipazione quale lavoratore all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
- al lavoro;
- alla promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro;
- a essere tutelato con apposite norme quale componente di minoranza linguistica;
- che la sua confessione religiosa sia egualmente libera davanti alla legge;
- allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica;
- alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e culturale della Nazione;
- al ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
- all'inviolabilità della libertà personale;
- a non essere sottoposto a forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge; solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocate e restano prive di ogni effetto;
- a non essere sottoposto a violenza fisica o morale se sottoposto a restrizione di libertà e ha diritto a che i responsabili siano puniti;
- a non essere sottoposto a carcerazione preventiva oltre i limiti massimi stabiliti dalla legge;
- all'inviolabilità del domicilio; le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri possono essere eseguiti soltanto nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale; gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e incolumità pubblica o ai fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali;




- alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione; tale libertà e tale segretezza sono inviolabili e la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge;
- a poter circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni stabilite in via generale dalla legge per motivi di sanità o di sicurezza; ragioni politiche non possono determinare nessuna restrizione;
- alla libertà di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrare, salvo gli obblighi di legge;
- di riunirsi pacificamente, senza armi e senza preavviso in luogo privato e anche in luogo aperto al pubblico; di riunirsi, altresì, senza armi in luogo pubblico, dando preavviso all'autorità che possono vietare la riunione solo per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica;
- di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalle leggi penali;
- di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;
- di stampa non soggetta ad autorizzazione o censura; soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressa mente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili, si può procedere a sequestro; quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono nei suddetti casi, procedere a sequestro della stampa periodica ma devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria e se l'autorità giudiziaria non convalida il sequestro nelle ventiquattro ore successive, questo s'intende revocato e privo di ogni effetto;
- a non essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome;
- a non essergli imposta nessuna prestazione personale o patrimoniale se non in base alla legge;
- ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi;
- alla difesa in ogni stato e grado del procedimento;
- ad avere assicurato, se non abiente, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione;
- alla riparazione degli errori giudiziari nelle condizioni e nei modi determinati dalla legge;
- a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge;
- a non essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso;




- a non essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge;
- a non essere sottoposto ad estradizione se non ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali; l'extradizione non può in alcun caso essere ammessa per motivi politici, salvo delitti di genocidio;
- a che la sua responsabilità penale sia personale;
- a non essere considerato colpevole quale imputato sino alla condanna definitiva;
- a che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e a che le pene tendano alla rieducazione del condannato;
- a non essere sottoposto a pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra e nel rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - protocollo n.6 sull'abolizione della pena di morte;
- al riconoscimento della famiglia;
- a mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio;
- a che, nei casi di incapacità dei genitori, la legge provveda a che siano assolti i loro compiti e alla tutela giuridica e sociale;
- a che la ricerca della paternità avvenga nei limiti della legge;
- a che la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi siano agevolati con misure economiche e altre provvidenze, con particolare riguardo alle famiglie numerose;
- alla protezione della maternità, dell'infanzia, della gioventù, favorendo gli istituti necessari;
- alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
- se indigente a cure gratuite;
- a non essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge che non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
- a che l'arte e la scienza siano libere;
- a che l'insegnamento dell'arte e della scienza sia libero;
- a che siano istituite scuole statali per tutti gli ordini e gradi;
- a che enti privati possano istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato, assicurando, fissando con legge i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali;
- a istituzioni di alta cultura, università ed accademie con ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;
- a che la scuola sia aperta a tutti;
- ad una istruzione inferiore obbligatoria e gratuita impartita per almeno otto anni;
- a raggiungere, se capace e meritevole, anche se privo di mezzi, i gradi più alti degli studi;
- a borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze per rendere effettivo il diritto allo studio attribuiti per concorso;



- alla tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni;
- alla cura della formazione e all'educazione professionale quale lavoratore;
- alla libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e alla tutela del lavoro italiano all'estero;
- alla retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
- a che la durata massima della giornata lavorativa sia stabilita dalla legge;
- al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite senza poter rinunciarvi;
- se donna lavoratrice agli stessi diritti e, a parità di lavoro, alle stesse retribuzioni che spettano ai lavoratori;
- se donna lavoratrice a condizioni di lavoro che devono consentire l'adempimento della sua funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione;
- che il lavoro soltanto sia vietato sotto il limite minimo d'età stabilito dalla legge;
- che il lavoro dei minori sia tutelato con speciali norme;
- che il lavoro dei minori abbia, a parità di lavoro, parità di retribuzione;
- al mantenimento e all'assistenza sociale se inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere;
- se lavoratore, a mezzi adeguati alle esigenze di vita in casi di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria;
- all'educazione e all'avviamento professionale se inabile o minorato;
- all'assistenza pubblica tramite organi predisposti o integrati dallo Stato e alla libertà di assistenza privata;
- alla libertà di organizzazione sindacale;
- a sindacati a cui può essere imposto solo l'obbligo di registrazione presso uffici locali o centrali secondo le norme di legge;
- al diritto di sciopero nell'ambito delle leggi che lo regolano;
- alla libertà di iniziativa economica privata che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;
- al riconoscimento e alla garanzia dalla legge della proprietà; la legge determina i modi d'acquisto, di godimento e i limiti della proprietà allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti;
- a che la proprietà privata possa essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;
- a che la legge promuova e favorisca l'incremento della cooperazione con i mezzi più idonei e ne assicuri, con gli opportuni controlli, il carattere e la finalità;
- alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato;
- se lavoratore, a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende;
- all'incoraggiamento e alla tutela del risparmio in tutte le sue forme;
- alla disciplina, al coordinamento e al controllo dell'esercizio del credito;

- 
- a che la Repubblica favorisca l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell' abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese;
 - a essere elettore avendo raggiunto la maggiore età;
 - al voto che sia personale, uguale, libero e segreto;
 - a che la legge stabilisca requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero per assicurare l'effettività di tale diritto; a tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi;
 - a che il diritto di voto non possa essere limitato se non per incapacità civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge;
 - ad associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale;
 - a rivolgere petizioni alla Camera per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità;
 - a poter accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge;
 - alle pari opportunità tra donne e uomini, promossa da appositi provvedimenti;
 - se chiamati a funzioni pubbliche elettive, a disporre del tempo necessario al loro adempimento e a conservare il proprio posto di lavoro;
 - ad adempiere il servizio militare non pregiudicando la propria posizione di lavoro né l'esercizio dei diritti politici;
 - a Forze armate il cui ordinamento sia informato allo spirito democratico della Repubblica;
 - a essere eleggibile quale deputato se nel giorno delle elezioni ha compiuto i venticinque anni;
 - a essere elettore del Senato della Repubblica se ha superato il venticinquesimo anno di età;
 - a essere eleggibile quale senatore se ha compiuto il quarantesimo anno di età;
 - a poter essere nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica se ha illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo morale, scientifico, artistico e letterario;
 - se membro del Parlamento, a non poter essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni;
 - se membro del Parlamento, a non poter essere, senza autorizzazione della Camera a cui appartiene, sottoposto a perquisizione personale o domiciliare né a poter essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
 - se membro del Parlamento, a non poter essere, senza autorizzazione della Camera a cui appartiene, sottoposto ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza;

- 
- se membro del Parlamento, a ricevere un'indennità stabilita dalla legge;
 - a proporre un progetto redatto in articoli; il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli;
 - a richiedere referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge; è indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, salvo per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali; hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati;
 - a poter essere eletto Presidente della Repubblica se ha compiuto cinquanta anni di età e gode dei diritti civili e politici;
 - a che i pubblici uffici siano organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;
 - a poter accedere agli impieghi delle pubbliche amministrazioni mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;
 - a che la giustizia sia amministrata in nome del popolo e che i giudici siano soggetti soltanto alla legge;
 - se sottoposto a processo, a che si concluda nella ragionevole durata assicurata dalla legge e che si svolga in contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale;
 - se accusato di un reato, d'essere nel processo penale, nel più breve tempo possibile, informato riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; di disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; d'interrogare o far interrogare, davanti al giudice, le persone che rendano dichiarazioni a suo carico; di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persona a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; di essere assistito da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo;
 - se imputato, a che la sua colpevolezza non possa essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore;
 - a che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati;
 - alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa contro gli atti della pubblica amministrazione;
 - a che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscano la sua autonoma iniziativa, singolo o associato, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.



Art. 5

Statuto del popolo

Lo Statuto del popolo deve rispettare i principi e le norme della Costituzione e delle leggi.

Lo Statuto del popolo è approvato e può essere modificato dall'Assemblea Nazionale del popolo a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Le proposte di modifica dello Statuto del popolo devono essere trasmesse almeno trenta giorni prima della seduta dell'Assemblea Nazionale del popolo.



Art. 6

Assemblea Nazionale del popolo

L'Assemblea Nazionale del popolo approva lo Statuto del popolo, le sue modifiche e le mozioni miranti al pieno effettivo esercizio dei diritti e al pieno concreto adempimento dei doveri dei Cittadini.

L'Assemblea Nazionale del popolo si riunisce su richiesta motivata di almeno un decimo dei componenti o di Comitati di cittadini, singoli o associati, rappresentanti almeno cinquemila cittadini.

L'Assemblea Nazionale del popolo è articolata in Commissioni.



Art. 7

Consiglio Nazionale del popolo

Il Consiglio Nazionale del popolo elegge il Segretariato Generale.

I Comitati del Consiglio Nazionale del popolo si riuniscono settimanalmente e inderogabilmente.

Art. 8

Giunta Nazionale del popolo

La Giunta Nazionale del popolo è costituita da Consiglieri Nazionali Referenti o Vice Referenti di Dipartimenti, nei cui ambiti sono inseriti i Comitati del Consiglio Nazionale del popolo di cui all'art. 7.



Art. 9

Composizione dell'Assemblea Nazionale del popolo, del Consiglio Nazionale del popolo e della Giunta Nazionale del popolo

Con apposite determinine del Segretariato Generale sono fissati, in via generale e astratta, i preventivi rigorosi criteri d'impegno necessario dei rappresentanti dell'Assemblea Nazionale del popolo, del Consiglio Nazionale del Popolo e della Giunta Nazionale del Popolo, a pena di decadenza, e, sulla base delle indicazioni e designazioni pervenute da associazioni, gruppi e cittadini, nonché dell'avvenuto rispetto dei preventivi rigorosi criteri, sono determinati i componenti.

L'accesso agli organismi suddetti deve essere annualmente aperto ai Cittadini che rispettano i rigorosi criteri nelle modalità previste dalle determinine.



Art. 10

Disposizione transitoria

Nelle more della prima costituzione degli organismi di cui agli articoli 6,7 e 8, fra i Comitati promotori, rappresentanti almeno cinquemila Cittadini, dello Statuto del popolo e della Prima Assemblea Nazionale del popolo, istituiti entro il 31 gennaio 2012, è costituito per mutua unanime condivisione il Comitato promotore unitario che procede alla prima convocazione degli organismi e alle prime determine di cui all'art. 9.

Con la costituzione degli organismi di cui agli articoli 6, 7 e 8 il suddetto Comitato promotore unitario è sciolto.